



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 28

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per garantire la tempestività e continuità dei servizi sanitari e di soccorso presso lo Stabilimento Ospedaliero di Sanremo in concomitanza con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020.

Visto il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 11 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020.

Richiamata la lettera dell'ASL1, acquisita al prot. generale n. 21963 del 17.3.2020, ad oggetto "Richiesta di collaborazione per la rimozione dei veicoli in divieto di sosta presso lo Stabilimento Ospedaliero di Sanremo" in cui il Direttore Generale Dott. Marco Damonte Prioli evidenzia l'aumento del traffico veicolare degli automezzi delle Pubbliche Assistenze venutosi a creare all'interno dello Stabilimento Ospedaliero di Sanremo in seguito all'emergenza Coronavirus con il

pericolo di gravi ripercussioni sulla tempestività e continuità dei servizi sanitari e di soccorso in caso di veicoli in sosta irregolare.

Considerato che l'area interna allo Stabilimento Ospedaliero ubicato in via Giovanni Borea, Sanremo, è percorsa dai veicoli dell'Asl, delle Pubbliche Assistenze, di personale dell'ospedale ed anche di persone che vi si recano per controlli o visite e che queste ultime, in particolare, non sempre rispettano la segnaletica orizzontale o verticale di sosta, creando intralcio alla circolazione e rischiando anche di ostruire gli accessi ai padiglioni ospedalieri.

Ritenuto necessario effettuare la rimozione dei veicoli che arrechino intralcio alle corsie di transito e siano in sosta in aree non consentite o allo sbocco di accessi ai padiglioni ospedalieri, al fine di impedire interruzioni o rallentamenti dei servizi sanitari e di soccorso.

Ritenuto necessario garantire tale disposizione fino al 3 aprile 2020, medesimo periodo di applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo quanto stabilito all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

Dato atto che le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto legislativo N. 267/2000, che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, applicando la sanzione accessoria della rimozione del veicolo;

Richiamati gli articoli 159 e 215 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285

Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Dato atto che è stata effettuata la preventiva comunicazione alla Prefettura/UTG di Imperia come previsto dal comma 4, sempre dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze - dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

dalle ore 00.00 del giorno 19/3/2020 alle ore 24.00 del giorno 3/4/2020 la disciplina della circolazione veicolare nelle aree di pertinenza dello Stabilimento Ospedaliero ubicato in via Giovanni Borea a Sanremo è regolata come segue:

DIVIETO DI SOSTA E FERMATA con RIMOZIONE

a tutti i veicoli non autorizzati che arrechino intralcio alle corsie di transito o che siano in sosta in aree non consentite o allo sbocco di accessi ai padiglioni ospedalieri.

Fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti

dell'articolo 7 bis del Decreto legislativo N. 267/2000 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e con la rimozione dei veicoli rinvenuti in divieto con le modalità di cui all'Art. 159 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

DISPONE che

La presente ordinanza

- venga trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- venga pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza saranno rese note al pubblico mediante appositi avvisi a cura dell'ASL 1.

AVVERTE che

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO

Alberto Biancheri

(Documento firmato digitalmente)